

I.I.S. "N. BOBBIO"



Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Sportivo
Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane

Via Valdocco, 23
tel. 011 9692329
fax 011 9693002



Istituto Professionale
Settore Servizi per
l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera

Via Porta Mercatoria, 4/B
tel. 011 9690670

10041 CARIGNANO - TO

www.iisbobbio.it TOIS03300V@istruzione.it cod. mecc. TOIS03300V cod. fisc. 94047780013 P.IVA: 08750990015
Cod. Anagrafico Organismo Accreditato Regione Piemonte A1352-1

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

La scuola si impegna a favorire, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e l'esercizio delle libertà costituzionali stesse, secondo i metodi e le norme della democrazia.

La scuola, pertanto, si impegna a:

- favorire, per quanto le compete, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e all'assolvimento dell'obbligo scolastico
- garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socioculturale, con espressa esclusione di ogni manifestazione fascista o razzista
- promuovere riunioni e manifestazioni di tutte le componenti della scuola, anche con la presenza e la collaborazione di esterni, nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche
- favorire il dialogo tra personale docente e non docente, studenti, famiglie, dirigenza scolastica
- rendere noto il seguente regolamento, il P.O.F, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti a tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica
- Redigere e stipulare con le famiglie un Patto educativo di corresponsabilità e un Contratto Formativo per le attività di formazione.
- Assolvere agli obblighi di legge relativi alla Trasparenza Amministrativa.

I. ORGANI di GOVERNO

Art. 1

Gli organi di governo della scuola sono:

1. il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva
2. il Collegio Docenti
3. i Consigli di Classe
4. inoltre nella scuola hanno diritto di assemblea gli studenti per classe, corso e per Istituto, i genitori per classe, corso e per Istituto.
5. Ciascuno degli organi collegiali deve programmare la propria attività fissandone gli obiettivi concreti.

6. La convocazione degli organi di cui sopra è predisposta secondo il calendario di programmazione fissato ad inizio anno, o con preavviso di cinque giorni, fatte salvo le situazioni di urgenza. Detta convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo del registro elettronico nella bacheca docenti oppure per mezzo di circolare o inviata tramite posta elettronica.
7. Le riunioni dei suddetti organi avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni.
8. Di ogni seduta degli organi collegiali verrà redatto un verbale che verrà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva, ove non diversamente disposto dall'organo stesso.
9. Le sedute e relative delibere sono valide se sono presenti almeno metà più uno dei membri in carica. Ogni delibera si prende a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validamente espressi (cfr. D.P.R. 416/74) salvo quanto diversamente previsto dalle norme.
10. Le mozioni devono essere sempre presentate per iscritto. Eventuali modifiche alla progressione dell'ordine del giorno devono essere presentate al Presidente in apertura di seduta ed essere approvate a maggioranza assoluta.

Art. 2

1. **Il Consiglio di Istituto (CdI)** è l'organo collegiale che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. La composizione e il funzionamento del Consiglio di Istituto sono definiti dalla legge.
3. Il Consiglio di Istituto è costituito da rappresentanti eletti dal personale docente, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dai genitori degli allievi, dagli studenti e dal Dirigente Scolastico.
4. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico entro il trentesimo giorno successivo all'elezione o al rinnovo dell'organo.
5. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti il Consiglio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, il Presidente è eletto a maggioranza relativa. Con le stesse modalità, sempre nell'ambito dei genitori membri del Consiglio, può essere eletto anche un vicepresidente. In entrambi i casi a parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
6. Il Consiglio è convocato dal Presidente, su iniziativa del Presidente della Giunta esecutiva, per accordo con lo stesso o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. L'avviso scritto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Qualora per tempi stretti e/o per gravità del problema da trattare si debba procedere alla convocazione urgente, la convocazione può essere fatta 24 ore prima per iscritto, purché venga consegnata personalmente, oppure trasmessa tramite telefax o mail protocollato.
8. Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni.
9. La componente studentesca viene rinnovata annualmente.
10. I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti col primo dei non eletti della medesima lista della stessa componente; qualora la lista fosse esaurita, si procede ad elezioni suppletive, limitatamente alla componente interessata.
11. Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.
12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Gli alunni minorenni non hanno voto deliberativo in materia di bilancio e di impiego dei mezzi finanziari; in questo caso la maggioranza assoluta richiesta si calcola sul numero dei presenti esclusi gli alunni minorenni.
13. In materia finanziaria e patrimoniale il CdI:
 - approva il programma annuale;
 - prende atto delle relazioni dei Revisori dei conti e ratifica i provvedimenti del Dirigente Scolastico che dispongono i prelievi dal fondo di riserva;

- verifica lo stato d'attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie;
 - decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa;
 - stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore Servizi Generali e Amministrativi;
 - approva il conto consuntivo;
 - delibera il prelevamento dell'avanzo di amministrazione per la copertura di eventuali perdite di gestione;
 - delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari.
14. In materia di attività negoziale il Cdl procede:
- all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - alla eventuale accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; alla adesione a reti di scuole e consorzi;
 - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di competenza del Dirigente Scolastico.
15. Al CdI spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Direttore Servizi Generali e Amministrativi, delle seguenti attività negoziali:
- contratti di sponsorizzazione;
 - utilizzazione o concessione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
 - convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - contratti di prestazione d'opera con esperti con particolari attività ed insegnamenti;
 - partecipazione a progetti internazionali.
16. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti (CD) e dei Consigli di Classe (CdC), ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
- a. adozione del regolamento interno dell'Istituto;
 - b. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - c. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - d. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - e. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
17. Il Consiglio di Istituto indica, su proposta del Collegio Docenti, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario scolastico e delle altre attività didattiche alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
18. Esercita inoltre le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dalla normativa vigente.

19. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico (D.Lgs. 297/1994), dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
20. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono partecipare alunni, insegnanti, non docenti e genitori della scuola senza diritto d'intervento.
21. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno un docente, un rappresentante del personale non docente, un genitore, un alunno che costituiscono la **Giunta esecutiva** insieme a due membri di diritto: il Dirigente Scolastico, che presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto, il Segretario, che funge da segretario dei lavori della Giunta esecutiva.
22. La Giunta esecutiva predispone il programma annuale, il conto consuntivo, la relazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio; prepara l'ordine del giorno e predispone gli atti preparatori alle sedute del Consiglio; infine ne cura l'attuazione.

Art. 3

1. Il **Collegio dei Docenti (CD)** è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Il Collegio dei Docenti:
 - a. ha il potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. Promuove inoltre iniziative volte al successo formativo degli studenti;
 - b. formula una proposta al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
 - c. indica criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
 - d. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutti le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in periodi;
 - e. valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - f. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal CdI, alla scelta dei sussidi didattici;
 - g. adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità alla normativa vigente;
 - h. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
 - i. elegge, nel suo interno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente e le figure strumentali;
 - j. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico (D.Lgs. 297/1994), dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei CdC.
4. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
6. Le sedute del Collegio dei Docenti non sono aperte al pubblico.
7. Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno i 6 membri del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, di cui 4 effettivi e 2 supplenti. Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico, che designa tra i suoi membri il segretario.

Art. 4

1. Il **Consiglio di Classe (CdC)** è composto dai docenti di ogni singola classe. Fanno parte, altresì, del CdC due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
2. I Consigli di Classe possono essere aperti a tutti gli allievi della classe e ai rispettivi genitori, secondo quanto stabilito dal regolamento d'Istituto.
3. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.
4. I Consigli di Classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso. I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste della normativa vigente.
7. La programmazione delle convocazioni dei Consigli di Classe nel corso dell'anno scolastico viene fatta dal Dirigente Scolastico.
8. E' prevista la possibilità di sedute straordinarie su iniziativa del Dirigente Scolastico, ma anche della maggioranza assoluta dei docenti del Consiglio stesso, dei due genitori o dei due studenti rappresentanti di classe.

II. VITA INTERNA DELL'ISTITUTO

Art. 5

1. La scansione dell'attività didattica viene deliberata dal Collegio dei Docenti prima dell'inizio dell'anno scolastico attraverso i lavori dei Dipartimenti.
2. L'**orario curricolare** e la durata oraria delle lezioni vengono determinati dal MIUR ed il calendario dell'anno scolastico viene definito dalla Regione Piemonte.
3. La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività pedagogica e scolastica e deve pertanto essere rispettata da tutte le componenti della scuola.
4. Gli studenti possono entrare nell'Istituto prima dell'inizio delle lezioni e non possono abbandonarlo, senza autorizzazione scritta, dopo l'inizio della prima ora di lezione.

Art. 6

1. Al corretto **svolgimento dell'attività scolastica** contribuiscono tutte le componenti nei rispettivi ambiti di competenza.
2. La disciplina è affidata al senso di responsabilità e alla buona educazione di ciascuna delle componenti l'istituzione scolastica.
3. Durante le ore di lezione e al cambio di insegnante non è permesso stazionare nei corridoi e negli atri.
4. È vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e, all'esterno, per ragioni di sicurezza e di salute propria ed altrui (**vedere art. 27**).
5. Ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali. È vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell'arredamento scolastico.
6. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili.
7. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte.
8. Gli alunni devono entrare nelle aule al suono della prima campana, sotto la vigilanza dei docenti, che sono pertanto tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Allo stesso modo gli insegnanti dell'ultima ora si assicureranno che tutti gli alunni siano usciti. E' consentito l'ingresso

anticipato rispetto all'orario ufficiale solo per gli studenti autorizzati in spazi disponibili fino al suono della prima campana.

9. Durante l'intervallo gli alunni sono affidati alla vigilanza dei docenti, coadiuvati dal personale ausiliario, secondo il calendario stabilito dalla Dirigenza scolastica.
10. Manifesti e documenti devono essere collocati nelle apposite bacheche; la loro affissione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. In nessun caso è consentita l'affissione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente.
11. L'uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali o parascolastiche richieste dagli allievi comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto responsabile. Tale uso verrà autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto
12. L'Istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.
13. Non è consentito tenere acceso il cellulare durante le ore di lezione; in caso contrario i docenti sono autorizzati a ritirarlo fino alla fine della lezione e a comminare una sanzione disciplinare.
14. Per norma di legge e per ragioni di sicurezza è vietato utilizzare o sostare sulle scale di sicurezza e ostruire il passaggio delle scale interne.
15. L'ingresso e la permanenza in Istituto di estranei alle componenti della scuola (personale e studenti), sono consentiti solo per esigenze amministrative o di colloquio con il Dirigente Scolastico e i Docenti e solo nei locali adibiti al ricevimento del pubblico. Il loro ingresso viene registrato al centralino, con registrazione del nominativo e degli estremi del documento di riconoscimento.
16. Le componenti scolastiche hanno accesso alle attrezzature complementari a pagamento (es. tessere per fotocopie).

Art. 7

1. Gli orari di **apertura pomeridiana** dell'Istituto vengono stabiliti ad inizio anno scolastico dal Dirigente scolastico e sono trasmessi al Consiglio di Istituto sulla base delle attività curricolari ed extracurricolari deliberate dal Collegio dei Docenti e di eventuali richieste delle componenti studenti e genitori.
2. L'apertura dell'edificio scolastico nel pomeriggio viene garantita dal personale non docente.
3. Il personale docente garantisce l'assistenza per le attività in cui essa sia espressamente coinvolta.
4. La scuola garantisce agli studenti e agli insegnanti l'accesso e l'utilizzo dei laboratori durante le ore pomeridiane compatibilmente con le risorse a disposizione.
5. Nell'intervallo temporale tra le lezioni antimeridiane e quelle pomeridiane non è possibile sostare all'interno dei locali della scuola, salvo richiesta alla dirigenza. In caso di lezioni pomeridiane verrà reso disponibile uno spazio delimitato per consumare i pasti.

III. RAPPORTI con gli STUDENTI e le FAMIGLIE

Art. 8

1. Per quanto concerne i **diritti degli studenti** nessuno studente può essere penalizzato per le proprie opinioni personali in merito ad argomenti trattati durante le lezioni.
2. Gli studenti hanno diritto ad una piena informazione sul presente Regolamento, sullo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e su tutte le norme legislative che li interessano.
3. Gli studenti hanno il diritto di essere informati sul Piano dell'Offerta Formativa elaborato dall'Istituto, sulla programmazione didattica e sulle modalità di valutazione dei singoli docenti, concordati in sede di riunioni plenarie.
4. Gli studenti hanno diritto di accesso ai verbali dei Consigli di Classe, ai verbali del Collegio dei Docenti, ai registri dei docenti, alle verifiche scritte, ai verbali delle commissioni d'esame, ai verbali del Consiglio di Istituto.
5. Gli studenti hanno diritto di discutere con gli insegnanti le scelte operate all'interno della propria programmazione didattica.
6. I singoli docenti sono tenuti a comunicare in anticipo agli studenti i propri criteri di valutazione.

7. Gli studenti hanno diritto a valutazioni tempestive, motivate e palesi. Gli insegnanti sono quindi tenuti a comunicare entro la lezione successiva il voto delle interrogazioni orali. I compiti in classe vanno restituiti corretti agli studenti entro 15 giorni dalla data dello svolgimento.
8. Per favorire un migliore svolgimento dell'attività didattica e una migliore valutazione degli studenti, è prevista la possibilità di una sola prova scritta per ogni giorno scolastico (salvo situazioni eccezionali non dipendenti dalla volontà dei docenti, ad esempio scioperi o autogestioni).
9. Gli studenti hanno il diritto di essere consultati in merito a ogni decisione rilevante sulle attività e sulla vita di Istituto che li riguarda direttamente.

Art. 9

1. Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni; entrate in ritardo ed uscite anticipate devono rimanere casi eccezionali, così come le uscite dall'aula durante le ore di lezione.
2. Le **assenze e i ritardi** sono motivati sul diario fornito dalla scuola e firmato dai genitori o di chi ne fa le veci (i maggiorenni hanno la facoltà di firmare la richiesta di giustificazione) e vanno presentate al momento del rientro in classe.
3. Alla quinta, decima, quindicesima ecc.. assenza i genitori devono giustificare personalmente, accompagnando il figlio/a o telefonando in segreteria didattica. In caso contrario il docente della prima ora farà pervenire in segreteria didattica il libretto dell'alunno, per il controllo e la validazione da parte della Presidenza e la scuola provvederà a contattare la famiglia qualora rilevi delle anomalie nelle giustificazioni.
4. All'inizio dell'anno scolastico il diario, che è personale, verrà firmato dal genitore, previa esibizione della fotocopia di un documento di identità. La facoltà di giustificare le assenze spetta al Dirigente Scolastico il quale può delegare l'insegnante della prima ora di lezione.
5. Le assenze per malattia superiori a 5 giorni non devono necessariamente essere giustificate con certificato medico di avvenuta guarigione. Le assenze per motivi personali, familiari superiori a 5 giorni o per impegni sportivi devono essere comunicate dai genitori al Dirigente Scolastico e al Coordinatore di Classe.
6. In caso di smarrimento del diario, la famiglia ne richiederà uno nuovo in segreteria: su di esso saranno annullate le giustificazioni già usate, desunte dal registro di classe.
7. Salvo casi di forza maggiore o autorizzazioni dal Dirigente Scolastico, gli studenti devono trovarsi in aula al suono della seconda campanella. Eccezionalmente il docente può concedere l'ingresso in aula sino a 15 minuti dopo. In caso di ritardi ripetuti o superiori a 15 minuti, l'allievo attenderà l'inizio della seconda ora di lezione nello spazio predisposto ed il giorno dopo esibirà regolare giustificazione, la mancanza della quale verrà sanzionata.
8. L'ingresso posticipato è possibile solo fino alla fine della seconda ora. Non è permessa l'uscita anticipata prima della fine della terza ora. Le entrate e uscite anticipate non possono essere più di 10.
9. Gli allievi minorenni possono uscire solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato (con delega scritta consegnata al docente). L'insegnante di classe annoterà sul registro l'uscita e chi accompagna il minorenne apporrà la propria firma al centralino. Se il genitore ha compilato sul diario l'autorizzazione, l'allievo può uscire da solo dietro richiesta scritta fatta dal genitore tramite mail, fax o con telefonata preliminare in vicepresidenza.
10. Durante le lezioni è permessa l'uscita di un allievo alla volta, eccetto durante la 1^a ora. Non si esce dall'aula durante il cambio d'ora, il permesso va richiesto all'insegnante in entrata.
11. Le astensioni collettive non rientrano nell'ambito delle assenze giustificabili. In caso di astensioni collettive, i genitori (o chi ne fa le veci) dovranno dichiarare di essere a conoscenza del fatto utilizzando gli appositi spazi destinati alle comunicazioni scuola/famiglia del diario scolastico; gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di aver partecipato all'astensione collettiva. Qualora la Dirigenza Scolastica sia a conoscenza di una possibile astensione collettiva, informerà preventivamente i genitori.
12. Durante le assemblee studentesche l'attività didattica è sospesa. Gli studenti che non intendono presenziare all'Assemblea Studentesca di Istituto, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula con un docente. Se il numero è inferiore a 6 persone, possono essere aggregati ad altre

classi. Gli allievi aggregati, fino ad un massimo di 25, saranno assistiti dal docente con maggior numero di allievi. Gli alunni che partecipano all'assemblea vi rimangono fino al termine della stessa.

13. L'orario delle lezioni è scandito in sessanta minuti/ora ad eccezione delle ore immediatamente precedenti e successive agli intervalli, che saranno di cinquantacinque minuti ed ingloberanno il tempo destinato alla ricreazione. Mancando una zona esterna al coperto, presso la sede di Via Valdocco l'ingresso è consentito prima delle otto nel periodo invernale, nell'androne della scala B, mentre presso la sede di Via Mercatoria gli allievi potranno sostare nell'antistante atrio coperto.

Art. 10

1. Oltre alle ore settimanali di **ricevimento parenti** e di eventuali incontri su appuntamento di cui i genitori possono usufruire per assumere informazioni sul profitto e la condotta degli alunni, tutti gli insegnanti si mettono contemporaneamente a disposizione dei genitori due pomeriggi l'anno. Le date e gli orari di tali incontri collettivi vengono decisi dal Dirigente Scolastico e comunicati attraverso circolare.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle famiglie ogni comunicazione rivolta loro dalla Dirigenza scolastica o dagli Organi Collegiali della scuola. Qualora siano previsti, devono essere riconsegnati ai docenti coordinatori delle varie classi i predisposti tagliandi di restituzione, debitamente compilati. Le comunicazioni sono pubblicate dalla Dirigenza sul registro elettronico e vengono lette nelle classi interessate.

Art. 11

1. Fatta salva la competenza del Collegio dei Docenti in tema di **valutazione didattica e del voto di condotta**, lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. A tal fine ha diritto di conoscere preventivamente i criteri della valutazione.
2. Le valutazioni delle prove (scritte, orali, test, ecc.) che producano come risultato una valutazione sommativa dello studente, vanno necessariamente comunicate con precisione: nel caso di prove orali, subito e con adeguate motivazioni; nel caso di prove scritte, di norma entro 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.
3. Gli insegnanti annoteranno obbligatoriamente le valutazioni delle verifiche orali o scritte sul registro elettronico.
4. Il Collegio dei Docenti, visti il D.M. n. 5 del 16/1/2009 ed il DPR del 22/6/2009 n. 122, art. 7, delibera in merito ai criteri di attribuzione del voto di condotta, e trasmette i criteri al Consiglio di Istituto per la ratifica. Il **cinque in condotta** presuppone la **non ammissione** alla classe successiva. La griglia è pubblicata sul sito.
5. Per quanto riguarda la valutazione, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale complessivo (non oltre 222 ore di assenza annuale per le classi con 27 ore settimanali di frequenza, non oltre 247 ore per le classi a 30 ore di frequenza annuale e non oltre le 264 per le classi a 32 ore di frequenza settimanale).
6. Azioni da parte degli studenti che richiedano sanzioni disciplinari vengono regolamentate secondo l'**art. n. 23**.
- 7.

IV. ASSEMBLEE degli STUDENTI e dei GENITORI DIRITTI di ASSOCIAZIONE ed ESPRESSIONE

Art. 12

1. Le **assemblee degli studenti** vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. Esse si dividono in Assemblee di Classe, di Istituto e del Comitato studentesco.
2. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Le leggi e le normative vigenti in materia definiscono la durata, la frequenza, la composizione e le modalità di convocazione di tali assemblee. In caso di mancato riconoscimento di questi diritti è concesso il ricorso all'apposito Organo di Garanzia.

Art. 13

1. Gli studenti possono effettuare **assemblee di classe** per un totale di due ore al mese al massimo. Non si possono svolgere assemblee di classe nel mese conclusivo dell'anno scolastico.
2. La richiesta scritta va presentata dai due rappresentanti di classe eletti o dalla maggioranza della classe entro tre giorni dalla data dell'assemblea e concordata con i docenti delle ore in cui si svolgono le assemblee. La presidenza autorizza con nota sul registro elettronico di classe indicando giorno ed ora/ore.
3. I docenti non hanno il diritto di rifiutare la concessione delle proprie ore per l'assemblea di classe, a meno che sia stato fissato preventivamente un compito in classe o interrogazioni programmate. Il coordinatore ha il compito di controllare che le assemblee non vengano tenute sempre durante lo stesso giorno della settimana a scapito delle stesse materie.
4. Durante le assemblee di classe le attività didattiche della classe sono sospese. I docenti non possono in nessun caso effettuare né lezioni né interrogazioni né verifiche scritte, anche solo con parte degli studenti e anche solo per una parte della durata dell'assemblea.
5. I docenti, tenuti comunque ad un controllo della classe, e il Dirigente Scolastico hanno il diritto di partecipare alle assemblee di classe senza diritto di parola, ma possono intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
6. Di ogni riunione i rappresentanti eletti redigono apposito verbale da consegnare al docente coordinatore della classe.

Art. 14

1. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese, per un massimo delle ore pari alla durata di un giorno di lezione.
2. L'assemblea d'Istituto può essere convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto eletti, della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti.
3. Non possono avere luogo assemblee d'Istituto nei 30 giorni conclusivi delle lezioni.
4. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono preventivamente essere concordati col Dirigente Scolastico, che non può rifiutare la concessione dell'assemblea. La decisione dell'ordine del giorno dell'assemblea spetta esclusivamente agli studenti.
5. Di ogni riunione i rappresentanti eletti redigono apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.
6. L'art. 43 del D.P.R. 416 consente che alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, su richiesta al dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sempre, come detta lo stesso articolo, per l'approfondimento dei problemi della scuola e delle società in funzione culturale e civile degli studenti.
7. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno, cioè preventivamente; ciò comporta: a) che devono essere considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, il comitato studentesco o almeno il 10% degli studenti; b) che detta partecipazione non può essere deliberata nel corso dell'assemblea.
8. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto: sarà cura del Dirigente Scolastico richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. Il Consiglio d'Istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all'anno (art. 43, comma 5).
9. La partecipazione all'Assemblea di Istituto da parte degli studenti è volontaria. Durante lo svolgimento di assemblee di Istituto è sospesa ogni attività didattica. I docenti non possono effettuare né lezioni né interrogazioni né verifiche scritte, anche solo con parte degli studenti e anche solo per una parte della durata della assemblea.
10. Il Dirigente Scolastico (o un docente da lui delegato) e i docenti possono assistere alle assemblee e possono intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
11. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono anche essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminariato e per discussioni e lavori di gruppo, organizzati

secondo le modalità ritenute più opportune dagli studenti stessi, anche in collaborazione con i docenti.

Art. 15

1. Il **Comitato Studentesco** è composto da tutti i rappresentanti di classe ed è presieduto dai rappresentanti d'Istituto della componente studentesca.
2. Il Comitato Studentesco ha diritto a riunirsi due ore al mese ma non può essere convocato negli ultimi 30 giorni di lezione.
3. Il Comitato Studentesco può essere convocato dai rappresentanti d'Istituto o dalla maggioranza di esso. La richiesta di convocazione deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla data della riunione e deve riportare la data, l'ora e l'ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico non può contestare l'ordine del giorno né rifiutare il permesso.
4. Il Dirigente Scolastico (o un docente da lui delegato) può assistere alle assemblee e può intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della riunione.

Art. 16

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti gli allievi dell'Istituto hanno diritto di libera associazione.
2. Tali associazioni di studenti non necessitano di determinate caratteristiche statutarie o programmatiche. Su di esse non è prevista alcuna discrezionalità da parte né del Dirigente Scolastico né del Consiglio di Istituto.
3. È concessa la possibilità di utilizzo, da parte di gruppi di studenti, di locali della scuola per riunirsi, in orari non coincidenti con le lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e del personale ausiliario.
4. Tale diritto viene esteso anche agli ex studenti, costituitisi in gruppo autonomo dotato di statuto (ex allievi).

Art. 17

1. Per le **assemblee dei genitori** dovrà essere inoltrata una richiesta scritta al Dirigente Scolastico per la disponibilità dei locali.

Art. 18

1. Tutte le componenti hanno il **diritto di iniziativa e di espressione** in relazione ai fini propri della scuola e nei limiti e con le procedure previste dal presente regolamento.
2. Le componenti della scuola hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e con lo scritto.
3. La libera espressione del pensiero con la parola si esercita all'interno degli Organi Collegiali e delle assemblee previsti dalla normativa vigente.
4. La comunicazione scritta si esprime attraverso la redazione e l'affissione negli appositi spazi di fogli, cartelli e periodici.
5. Ogni componente dell'Istituto ha diritto ad esporre, nello spazio a ciò destinato, avvisi, comunicazioni relative alla propria attività ed alla attività dei circoli culturali.
6. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere espresse mozioni conclusive di assemblee, di convegni, prese di posizione su avvenimenti di particolare importanza o simili altri documenti, purché non contengano riferimenti oltraggiosi o lesivi a persone, Enti o Associazioni, evitino la propaganda partitica e religiosa e, comunque non coinvolgano persone dell'Istituto.
7. Non sono ammesse affissioni anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee espresse, fermo restando quanto prescritto nel comma precedente.
8. È vietato rimuovere o deturpare il materiale affisso negli appositi spazi.
9. L'albo sindacale viene inserito online, ma sono possibili informazioni cartacee. L'eventuale ripartizione dello spazio tra le diverse organizzazioni sindacali è affidata al Dirigente Scolastico.
10. La responsabilità di quanto affisso nell'albo è di pertinenza del Sindacato interessato.

11. L'uso di locali all'interno dell'Istituto per attività sindacali e la convocazione di assemblee sindacali sono regolamentati dall'art. 60 del DPR 31/5/1974 n. 417.

V. MODALITÀ' di INFORMAZIONE e CONSULTAZIONE degli STUDENTI anche a fini orientativi e lavorativi

Art. 19

1. Il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata si realizza garantendo il più ampio coinvolgimento degli studenti alla vita della scuola in particolare per quanto concerne le scelte di loro competenza in tema di programmazione didattica, di organizzazione della scuola e dei corsi extracurricolari, di definizione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
2. Il Dirigente Scolastico periodicamente svolge attività di informazione nei confronti degli studenti, partecipando, se necessario, alle loro assemblee e diffondendo la documentazione opportuna; consulta inoltre le rappresentanze degli studenti in occasione di decisioni; rilevanti che li coinvolgono.
3. Sul sito www.iisbobbio.gov.it/offertedilavoro è possibile trovare proposte di aziende rivolte agli ex studenti della scuola

VI. VISITE GUIDATE e VIAGGI di ISTRUZIONE

Art. 20

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, gli stages sportivi, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
3. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente.
4. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare i seguenti periodi da destinare a tali attività nel corso dell'intero anno scolastico:

viaggio di istruzione o scambio/soggiorno linguistico o stage sportivo	+	fino a 5 gg scolastici
uscite didattiche		fino a 4
uscite didattiche per le classi che non usufruiscono di un viaggio con pernottamento		fino a 6

5. Per ciascuna iniziativa è necessario 1 accompagnatore ogni 15 alunni di norma, salvo deroga del Consiglio d'Istituto; 1 accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

6. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
7. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 45 gg prima della data dell'uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
8. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari al 67% (2/3) degli alunni frequentanti la classe.
9. Dirigente Scolastico e Collegio docenti individuano ogni anno scolastico un referente o una commissione del Piano delle Uscite e dei Viaggi didattici della scuola.
10. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
11. Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe, presenta alla commissione Coordinatore delle Uscite e dei Viaggi Didattici gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 30 gg prima della data dell'uscita o del viaggio.
12. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.
13. Il Consiglio di Istituto può provvedere su richiesta scritta, motivata e documentata (ISEE) ad un contributo, fino ad esaurimento del limite massimo previsto nel Programma Annuale per quote integrative uscite e viaggi di istruzione.
14. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 7° giorno prima della partenza.
15. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato, secondo le indicazioni contenute nelle circolari interne.
16. I docenti accompagnatori devono portare con sé l'elenco dei nominativi dei partecipanti e un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola.
17. Nel caso di viaggi di istruzione, soggiorni/scambi linguistici o stages sportivi, i docenti accompagnatori al rientro devono relazionare, con una memoria scritta, al Dirigente Scolastico.
18. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.
19. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

VII. BIBLIOTECA, PALESTRA, LABORATORI

Art. 21

1. Funzionano secondo propri regolamenti approvati dal Consiglio d'Istituto sentito il parere del Collegio dei Docenti, periodicamente revisionati secondo le esigenze organizzative.

VIII. GESTIONE degli SPAZI

Art. 22

1. L'utilizzo dell'edificio della scuola per riunioni dei genitori e/o degli studenti dell'Istituto in orario extra-scolastico viene autorizzato su domanda al Dirigente Scolastico, che tiene conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
2. La richiesta deve essere prodotta per iscritto dai rappresentanti dei genitori e/o degli studenti.
3. Prima di autorizzare le riunioni degli alunni il Dirigente Scolastico dovrà essere in grado di assicurare la sua presenza o quella di un docente, cui affidare la responsabilità.
4. Per le riunioni dei genitori sono responsabili verso la scuola i rappresentanti che ne hanno fatto richiesta.
5. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica hanno diritto ad un'aula o altri spazi nella quale trascorrere l'ora svolgendo l'attività scelta al momento dell'iscrizione senza arrecare disturbo alle altre classi.
6. E' individuato uno spazio per l'attività di sportello di ascolto pedagogico e per l'attività di sportello orientativo.

7. Gli studenti hanno diritto ad un'aula nella quale ritrovarsi nelle ore pomeridiane per attività di studio ed organizzazione, dietro richiesta fatta al dirigente scolastico. La buona conservazione dell'aula e dell'arredamento contenuto è affidata agli studenti.

IX. GESTIONE dei CONFLITTI e PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 23

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249, DPR 235/07 e nota prot. 3602/PO del 31/07/2008 nel definire violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse. Esso completa il vigente [Regolamento di Istituto](#) e il [P.O.F.](#) deliberato annualmente dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

Articolo 24

COMPORAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

24.1

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e successive modifiche, nel Patto di corresponsabilità e nello Statuto delle studentesse e degli studenti:

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente e puntualmente gli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."

I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, e dei doveri come sopra elencati, si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l'assiduità nell'impegno di studio.

24.2

In particolare, nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, fin d'ora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nel successivo articolo 2.

I) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale

- a. **assenze reiterate** prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche
- b. **assenze non giustificate**
- c. **ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione** o non giustificati
- d. **inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza** dettate dai Regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica;
- e. **formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false o non genuine**, per il contenuto o la sottoscrizione.

II) Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica

- a. **Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità**, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Capo d'Istituto, Docenti, Personale non docente e delle altre Studentesse e Studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica. Costituisce aggravante per le violazioni ai punti a) e b) qualsiasi azione lesiva nei confronti di coetanei disabili o in situazioni di difficoltà e in generale tutto ciò che si può configurare come atto di bullismo.
- b. **comportamenti lesivi dell'integrità fisica** degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico.

III) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere

- a. **deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose**, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;
- b. **volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui** all'interno dell'edificio scolastico.

Articolo 25

SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI

Nel recepire quanto disposto dal DPR 249/98, dal DPR 235/07 e dalla Nota prot.3602/PO del 2008 si precisano le sanzioni in relazione ai comportamenti scorretti e gli organi competenti a irrogare le diverse sanzioni.

Premesso che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente, sono individuate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. **il richiamo verbale**
2. **il richiamo da annotare** sul registro di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
3. **la censura verbale da annotare** sul registro di classe irrogata dal Capo di Istituto o dal suo Collaboratore a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
4. **la censura scritta da inserire nel fascicolo personale** dello studente, irrogata dal Capo di Istituto o dal suo Collaboratore a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe

5. **L'individuazione di un obbligo** per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Capo di Istituto, sentito il Consiglio di Classe, con comunicazione ai genitori e annotazione sul registro di classe, anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla; nel caso di rifiuto il Consiglio di Classe commina la sanzione di cui al punto 6.
6. **L'allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica, per un periodo **non superiore a quindici giorni** irrogata dal Consiglio di classe
7. **L'allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica per un periodo **maggiore di quindici giorni** irrogata dal Consiglio di Istituto
8. **L'allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica **fino al termine dell'anno scolastico**
9. **L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale** o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

In relazione alle sanzioni di cui al **punto 6** si precisa che tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, e ai sensi dell'art. 4, commi 6-7-8 del DPR 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

In relazione alle sanzioni di cui al **punto 7** si precisa che tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie (cfr. art. 4, comma 9, DPR 249/98):

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

In relazione alle sanzioni di cui al **punto 8** si precisa che l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98):

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai **punti 6 e 7**, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

In relazione alle sanzioni di cui al **punto 9** si precisa che nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 7 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai **punti 6,7, 8, e 9** possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

TABELLA DELLE VIOLAZIONI - COMPORTAMENTI SANZIONABILI – SANZIONI

Violazioni	Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili relative ai punti	Organo responsabile della sanzione
<i>Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • assenze reiterate • assenze non giustificate • ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati • inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza • formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false o non genuine, per il contenuto o la sottoscrizione. 	1, 2	Insegnante
		3, 4	Capo di Istituto
		5	Capo di Istituto, sentito il Consiglio di classe
<i>Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti 	<p>Sanzioni relativi ai punti da 1 a 6 in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni ed in applicazione dei principi e criteri come definiti dal presente regolamento.</p> <p>Nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto della</p>	<p>Docenti, Capo di Istituto, Consiglio di classe in relazione alla gravità delle violazioni</p> <p>Consiglio di Istituto</p>

	<ul style="list-style-type: none"> la comunità scolastica comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico. 	<p>persona umana, di concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e di recidiva, sanzioni relative ai punti 7, 8 e 9</p>	
<p><i>Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche; volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico. 	<p>Punti 1, 2, 3 e 4 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.</p> <p>Punti 5, 6, 7, 8 e 9 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento, Resta in ogni caso fermo l'obbligo di rimborso del danno.</p>	<p>Docenti (punti 1 e 2) Capo di Istituto (3 e 4)</p> <p>Capo di Istituto, sentito il Consiglio di classe (punto 5) Consiglio di classe (punto 6) Consiglio di Istituto (punti 7,8, 9)</p>

X. DISPOSIZIONI di SICUREZZA

Art. 26

1. In caso di emergenza o di prove di evacuazione gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme contenute nei Piani di Emergenza.
2. Sono tenuti inoltre al rispetto delle strutture e dei presidi di sicurezza e a collaborare, segnalando eventuali guasti o danni di cui vengono a conoscenza.
3. Sul diario personale vengono stampate le Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola, valide per il personale docente e non docente, gli allievi studenti e gli utenti del servizio scolastico.
4. Gli studenti sono altresì tenuti a partecipare alle iniziative di formazione sulla sicurezza organizzate dall'istituto, che può servirsi di personale interno o esterno.

XI. DIVIETO DI FUMO IN OGNI LOCALE INTERNO ED ESTERNO DELLA SCUOLA

Art. 27

Nell'ottica della prevenzione, in linea con il ruolo e le funzioni educative proprie della scuola, nel rispetto della normativa vigente, il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti e gli studenti, assimilati ai lavoratori dal punto di vista della sicurezza, nonché utenti dei locali.

Il significato e la valenza del presente allegato al Regolamento sono intimamente connessi con temi di grande importanza quali la tutela della salute individuale e collettiva, l'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell'altrui persona, le corrette relazioni umane e sociali. Poiché tali temi, strettamente correlati allo sviluppo della persona umana e alla formazione dei cittadini, in coerenza con la funzione della scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, debbono tradursi in vere e proprie regole morali e costituire oggetto di comportamenti consapevoli e condivisi, sulla base della normativa vigente (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che fa divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico, Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, D.L. 26/07/2013 recepito in G.U. (D.L. n.104, art. 4) il 12/09/2013 che prevede di bandire le sigarette dai cortili, dai parcheggi e dai giardini delle scuole, comprese le sigarette elettroniche, il Consiglio di Istituto dell'IIS Norberto Bobbio integra il Regolamento in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e da successiva normativa specifica.

L'Istituto inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3 lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 28 - Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, senza eccezione alcuna, quali aule, corridoi, segreterie, biblioteca, laboratori, bagni, palestre, balconi e compresi i cortili adiacenti.

Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 29 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Il D.S. ad inizio anno scolastico provvede alla nomina dei responsabili preposti alla applicazione del divieto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M.14/12/1995.

E' compito dei responsabili:

- vigilare sull'osservanza del divieto,
- procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle, utilizzando gli appositi moduli.

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento sono estesi ai concessionari di servizi a favore della Scuola e ad eventuali soggetti che utilizzano, a qualsiasi titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 30 - Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 della legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, com. 20, della legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 della legge 689/1991, come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli studenti che non rispettino il divieto, oltre a comminare la sanzione pecuniaria, il D.S. provvederà ad informare la famiglia e prendere provvedimenti disciplinari.

Art. 31 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del personale preposto alla applicazione del divieto, presso la segreteria della scuola.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Torino, così come previsto dall'art. 17 della legge 689/1991.

Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa della scuola.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 32 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge.

XII. INTEGRAZIONE al REGOLAMENTO DI ISTITUTO

per le classi della Sezione Alberghiero

Art. 33 - Tipo di abbigliamento

Durante le attività pratiche gli allievi e le allieve devono indossare l'abbigliamento prescritto e osservare le seguenti disposizioni:

- i capelli devono essere puliti e tenuti in modo rigidamente decoroso;
- nei laboratori di cucina allievi, allieve e personale devono indossare il cappello o la cuffia; i capelli lunghi dovranno essere contenuti nel cappello o nella cuffia;
- le mani devono essere particolarmente pulite e curate, le unghie corte e senza smalto;
- non sono ammessi trucchi marcati, orecchini, piercing, anelli, bracciali, collane, tutti oggetti vistosi e fastidiosi per le esercitazioni.

Tali regole, tassative per i laboratori, sono per altro consigliate in ogni circostanza. Il comportamento improntato alla cortesia, la scelta di un abbigliamento adeguato unito all'accurata igiene personale, costituiscono elementi irrinunciabili per il corretto esercizio delle diverse professioni a cui l'Istituto prepara.

Art. 34

Gli insegnanti tecnico-pratici di cucina, sala bar e accoglienza devono svolgere le lezioni nei laboratori con un abbigliamento consono o con la divisa quando prevista dalle norme igieniche.

Art. 35

Gli studenti sono tenuti ad indossare la divisa utilizzando gli spogliatoi assegnati ad inizio anno scolastico.

Negli spogliatoi gli studenti lasceranno gli indumenti e i beni personali ad eccezione di quelli di valore quali orologi, portafogli, documenti, telefoni ecc. L'Istituto non risponde dei danni agli oggetti personali indebitamente sottratti.

Gli studenti non devono lasciare incustodito lo spogliatoio loro assegnato; un allievo resterà in attesa dell'ausiliario fino alla sua chiusura che, di norma, dovrà avvenire in poco tempo. Eventuali disfunzioni vanno comunicate immediatamente al docente. Prima di lasciare lo spogliatoio dovranno accertarsi che il personale ausiliario abbia chiuso a chiave il locale. La riapertura dello stesso avverrà solo in presenza degli allievi e del docente della classe.

I docenti dovranno accompagnare gli allievi negli spostamenti dagli spogliatoi ai laboratori o palestre e viceversa.

Non è consentito a nessuno di entrare negli spogliatoi successivamente alla loro chiusura se non in presenza del docente o dell'ausiliario.

Art. 36

La divisa da indossare durante lo svolgimento delle esercitazioni, oltre ad identificare il ruolo che viene svolto, costituisce obbligo di legge e del regolamento d'Istituto. Pertanto va indossata in modo completo ed in mancanza gli allievi non potranno partecipare attivamente alle esercitazioni. Il suddetto comportamento sarà oggetto di valutazione da parte del docente.

Allo scopo di uniformare le divise e ridurre i costi a carico delle famiglie, l'Istituto ha indetto apposita gara d'appalto. Gli allievi e le allieve potranno acquistare le divise presso la ditta prescelta secondo le modalità comunicate ad inizio anno scolastico.

XIII. REGOLAMENTO D'AULA

Art. 37

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento interno consultabile sul sito www.iisbobbio.gov.it e in estratto sul diario personale consegnato all'iscrizione, pertanto :

- sono tenuti a effettuare correttamente le **prove di evacuazione** (ai sensi D.M. 81/08), rispettando le indicazioni dei docenti;
- a rispettare il **divieto di fumo** in tutti i locali interni ed esterni alla scuola (L. 121/13);

- a rispettare il **divieto dell'uso del cellulare** (Dir. MIUR/2007) o di altra apparecchiatura equivalente (walkman, mp3, ipod, ipad);
- a **utilizzare correttamente** le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, rispettando l'orario scolastico senza chiedere di uscire dall'aula durante le lezioni;
- a comportarsi nella vita scolastica in modo da **non arrecare danni** al patrimonio della scuola, avendo cura del proprio materiale e beni, al fine anche di disincentivare azioni scorrette

Pertanto la cura dell'aula è prioritariamente affidata agli studenti della classe ed:

- è fatto divieto di scrivere su banchi, sedie, muri, pena la richiesta di rimborso del danno arrecato;
- è richiesto il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti (carta - contenitore bianco, plastica e alluminio – contenitore giallo, indifferenziato – cestino dei rifiuti) e non si devono lasciare residui di cibo al di fuori del contenitore dei rifiuti;
- è proibito utilizzare la LIM senza la presenza del docente;
- è vietato introdurre bevande nelle classi;
- durante l'intervallo è consigliato uscire dall'aula;
- è consigliata altresì l'aerazione dell'aula per cinque minuti ad ogni cambio d'ora;
- Al termine delle lezioni lasciare i banchi sgombri e riportarli nella posizione originaria in caso siano stati spostati per motivi didattici;
- È opportuno non lasciare incustoditi oggetti personali, della cui sparizione in tal caso la scuola non può essere in alcun modo responsabile;

Per la regolazione sia della temperatura dei radiatori che delle condizioni di luminosità attraverso l'uso delle tende è necessario rivolgersi sempre ai collaboratori scolastici.

XIV. MODIFICHE

Art. 38

1. Per la modifica al presente regolamento è necessaria la delibera a maggioranza da parte del Consiglio d'Istituto.

Carignano, li 26/11/2014

Il Dirigente Scolastico

(Prof . Franco Zanet)